

Prot. n. 1140 del 09/02/2015

Contratto di prestazione d'opera per la nomina del Direttore Generale tra l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e il Dott. Eros Donatelli

**AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO**

(Provincia di Pescara)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA DI DIRITTO PRIVATO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

(stipulato in base all'art. 19 e seguenti del vigente statuto dell'Azienda Speciale)

L'anno duemilaquindici, il giorno 09 del mese di febbraio (09/02/2015), in Montesilvano (PE), presso la sede dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE), sita presso il Palazzo dei Servizi e della Cultura "Enzo Baldoni", alla Piazza I. Montanelli;

**PREMESSO**

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre 2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, l'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente strumentale del Comune di Montesilvano, a seguito di trasformazione della Istituzione dei servizi sociali <<Deborah Ferrigno>>;
- che successivamente la denominazione dell'Azienda veniva modificata in "Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano";
- che il Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano, con deliberazione n. 4 del 06/02/2015, che qui si intende interamente trascritta, provvedeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del vigente statuto, a rinnovare la nomina del Dott. Eros Donatelli quale direttore generale dell'Azienda per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dal 19/02/2015.

**VISTI**

- gli art. 15 e 19 del vigente statuto;
- in esecuzione della suddetta delibera del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano,

**Tra i Signori:**

1. Alfredo Luviner, nato a Collecervino (PE) il 12/05/1952, codice fiscale LVNLRD52E12C853A, nella qualità Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ed ivi domiciliato per la carica, d'ora innanzi "Azienda Committente";
2. EROS DONATELLI, nato a SURESNES (FRANCIA) il 11/11/1966 e residente a [redacted], codice fiscale DNTRSE66S11Z110Y, d'ora innanzi "Prestatore";

**SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE:  
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA**

avente per oggetto la direzione dell'Azienda Committente.

### **Art. 1 - OGGETTO DEL RAPPORTO**

Le prestazioni del Prestatore consisteranno nella Direzione Generale dell'Azienda Committente, della quale avrà la rappresentanza legale e negoziale, di fronte a terzi e in giudizio, e la responsabilità gestionale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Prestatore, nell'esecuzione del presente contratto:

- 1) sovrintenderà a tutte le attività dell'Azienda Committente;
- 2) adotterà i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- 3) sottoporrà al Consiglio di amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del bilancio consuntivo di esercizio;
- 4) formulerà proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti urgenti del Presidente, parteciperà alle sedute del Consiglio stesso, ne eseguirà le deliberazioni e potrà richiederne la convocazione al Presidente;
- 5) dirigerà il personale dell'azienda, sarà responsabile dell'applicazione dei contratti nazionali e degli accordi interni eventualmente stipulati, delle trattative e delle relazioni sindacali, delle modalità di gestione del personale, interverrà personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia, adotterà –salvo quanto previsto nel contratto collettivo di lavoro– i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formulerà proposte al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro o dalla legge;
- 6) provvederà, nell'ambito della struttura organica approvata dall'organo competente, alle assunzioni dei dipendenti, secondo le vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro, nonché al conferimento di incarichi di collaborazione e/o libero professionali;
- 7) provvederà agli appalti ed alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario dell'Azienda Committente ed alle spese in economia; presiederà alle aste ed alle licitazioni private; approverà con proprio atto i risultati delle gare aperte e ristrette per lavori, forniture e servizi;
- 8) firmerà gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscriverà le delegazioni di pagamento e garanzia dei mutui;
- 9) firmerà la corrispondenza dell'ente;
- 10) rappresenterà in giudizio l'Azienda Committente, sia attrice che convenuta, quando non si tratti di vertenze riguardanti l'ordinaria gestione aziendale;
- 11) provvederà a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo statuto.

### **Art. 2 - DURATA**

Il presente contratto ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data del 19/02/2015. Alla scadenza esso potrà essere rinnovato ai sensi del vigente statuto aziendale.

### **Art. 3 - NATURA DEL RAPPORTO**

Le prestazioni del Prestatore saranno rese con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, in relazione al quale non esistono pertanto istruzioni tecniche da seguire e/o vincoli di natura disciplinare realizzandosi di conseguenza la fattispecie del "contratto d'opera" disciplinato dagli artt. 2222/2228 del codice Civile.

Egli presterà la propria opera in piena autonomia, senza vincoli di orario e senza alcuna subordinazione nei confronti del committente correlando la propria prestazione alle

esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, alle responsabilità relative agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

#### **Art. 4 - ASSICURAZIONE**

Il Prestatore provvederà ad assicurarsi contro i rischi e le responsabilità, civili e penali, derivanti dall'assunzione e dallo svolgimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti allo stesso per effetto del presente contratto. A tal fine il Prestatore stipulerà a propria cura e spese, non oltre la data di effetto del presente contratto, idonea polizza assicurativa, di durata pari alla durata del presente contratto.

L'assicurazione dovrà contenere la clausola espressa del riconoscimento della garanzia a favore dell'Azienda committente per i fatti verificatisi in vigenza del presente contratto anche se riscontrati, emersi, conosciuti o in qualsivoglia modo rilevati dopo la cessazione di esso, senza limiti di tempo.

#### **Art. 5 - CORRISPETTIVO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello Statuto sociale, il trattamento economico e normativo del direttore è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i dirigenti delle associazioni nazionali di categoria alla quale l'azienda aderisce, e dunque dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto è pertanto corrisposto al Direttore il compenso di euro 64.308,84 (sessantaquattromilatrecentootto/84) al lordo delle ritenute di legge previsto dal precedente contratto sottoscritto per il periodo 20/02/2012 – 19/02/2015, adeguato alle attuali tabelle minime previste dal CCNL di riferimento, già comprensiva di una mensilità sostitutiva dell'accantonamento di fine rapporto. Al compenso come sopra individuato si aggiunge l'iva all'aliquota prevista dalla normativa vigente e la rivalsa contributiva del 4%.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare, previa presentazione di regolare fattura emessa nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo con partita iva esercitata dal Prestatore, e verrà automaticamente adeguato alle previsioni normative del contratto di riferimento in relazione alle voci retributive alla base della determinazione del corrispettivo. L'eventuale adeguamento del compenso agli scatti contrattuali previsti dal CCNL suddetto verrà attivato solo per la parte eccedente il compenso già definito tra le parti.

Tra le parti si conviene, così come previsto dal CCNL, un cosiddetto premio o indennità di risultato che verrà quantificato sulla base del risultato economico di esercizio dell'Azienda. La valutazione del risultato positivo verrà effettuata alla fine della redazione del bilancio consuntivo. Il premio – indennità che verrà corrisposto sarà pari all'importo previsto dagli art. 2, 16 e 17 del suddetto CCNL, riferiti all'indennità compensativa pari alla contribuzione a carico dell'azienda che, ai sensi del contratto sopra richiamato, deve essere resa a favore dei dirigenti per previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS e/o di Fondi obbligatori sostitutivi gestito dal Fondo Mario Negri e per assistenza sanitaria integrativa al servizio sanitario nazionale.

#### **Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Viene stabilito, sulla base delle vigenti disposizioni normative ed anche ai sensi del Dlgs 196/03, l'espresso divieto di diffusione delle notizie relative ai procedimenti amministrativi (salvo il diritto di accesso ex lege n. 241/90, secondo le modalità previste) e delle notizie

**Contratto di prestazione d'opera per la nomina del Direttore Generale tra l'Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano e il Dott. Eros Donatelli**

ri-servate attinenti all'organizzazione, gestione, strategie e progetti, comunicazione, contabilità, archivi cartacei e magnetici dell'Ente datore di lavoro.

Con riferimento ai contenuti dell'art. 13 Dlgs 196/03 il Prestatore esprime, per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro di cui al presente contratto, il consenso all'intero trattamento:

- 1) dei dati personali il cui trattamento non rientri, ai sensi dell'art. 24 Dlgs 196/03, nei "casi di esclusione del consenso";
- 2) dei cosiddetti dati sensibili di cui all'art. 4 Dlgs 196/03;
- 3) dei dati personali, in relazione alla comunicazione e diffusione di essi a società, enti o consorzi che forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a favore del Comune di Montesilvano, nonché ai soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati in parola sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria, ed ai soggetti ai quali la medesima comunicazione risulti necessaria e sia comunque funzionale alla gestione del rapporto di lavoro subordinato di cui al presente contratto.

**Art. 7 - RINVIO ALLA LEGGE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicheranno le disposizioni di legge in materia di contratto d'opera, in quanto compatibili.

**Art. 8 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia comunque derivante dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Pescara.

**Art. 9 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto viene redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti ed uno per la registrazione, da eseguirsi a cura e spese dell'Azienda Committente.

Copia del presente contratto potrà essere inviata su richiesta all'INPS, all'INAIL, all'Ufficio di Collocamento e all'Ispettorato Provinciale del lavoro territorialmente competenti.

L.C.S. in Montesilvano, 09/02/2015.

Per l'Azienda Committente  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Alfredo Luviner

  
Per accettazione espressa degli artt. 1, 2, 4 e 5:

Per l'Azienda Committente  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Alfredo Luviner

  


Il Prestatore  
Dott. Eros Donatelli

  


Il Prestatore  
Dott. Eros Donatelli

  
